



**PROCEDURE RELATIVE ALLE
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E
SOGGETTI CONNESSI DI CARIFANO S.P.A.**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 DICEMBRE 2015

**PROCEDURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE
E SOGGETTI CONNESSI DEL CREDITO VALTELLINESE S.C.**

SOMMARIO

1.	QUADRO NORMATIVO E OGGETTO DELLE PROCEDURE.....	4
1.1.	Normativa di riferimento.....	4
1.2.	 Oggetto delle Procedure Carifano OPC Bankit	4
2.	DEFINIZIONI.....	4
2.1	Definizioni delle Procedure Carifano OPC Bankit	4
2.2	Definizioni funzionali a quelle di Soggetti Collegati e di Operazioni con Soggetti Collegati tratte dalle Discipline OPC.....	8
3.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	10
3.1	Operazioni con Soggetti Collegati alle quali si applicano le Procedure Carifano OPC Bankit.....	10
3.2	Operazioni con Soggetti Collegati realizzate direttamente dalla Banca.....	10
3.3	Operazioni con Soggetti Collegati realizzate da Società Controllate.....	10
4.	MODALITÀ DI ADOZIONE E MODIFICA DELLE PROCEDURE CARIFANO OPC BANKIT	11
5.	PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPC	11
5.1	Individuazione dei Soggetti Collegati di Carifano	11
5.2	Individuazione preventiva delle OPC.....	12
6.	COMITATO OPC, COMITATO OPC MINORE RILEVANZA E AMMINISTRATORI INDIPENDENTI OPC.....	12
6.1	Competenza del Comitato OPC, del Comitato OPC Minore Rilevanza e degli Amministratori Indipendenti OPC	12
6.2	Pareri del Comitato OPC, del Comitato OPC Minore Rilevanza e degli Amministratori Indipendenti OPC.....	13
6.3	Ricorso ad esperti indipendenti.....	14
6.4	Limiti di spesa per il ricorso ad esperti indipendenti	14
6.5	Presidi per i casi in cui non vi siano sufficienti Amministratori Indipendenti non Collegati.....	15
7.	PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI MINORE RILEVANZA	15
7.1	Parere preventivo del Comitato OPC o del Comitato OPC Minore Rilevanza	15
7.2	Flussi informativi.....	16

7.3	Motivazione delle deliberazioni.....	16
7.4	Informativa.....	16
8.	PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA.....	17
8.1	Competenza.....	17
8.2	Pareri preventivi del Comitato OPC o degli Amministratori Indipendenti OPC e del Collegio Sindacale	17
8.3	Fase delle trattative, fase istruttoria e flussi informativi.....	17
8.4	Motivazione delle deliberazioni.....	17
8.5	Informativa.....	18
9.	PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC 136 TUB.....	18
9.1	Deroga alle disposizioni in tema di pareri del Comitato OPC del Comitato OPC Minore Rilevanza o degli Amministratori Indipendenti OPC	18
9.2	Fase delle trattative, fase istruttoria e flussi informativi.....	18
9.3	Motivazione delle deliberazioni.....	19
10.	PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	19
10.1	Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Minore Rilevanza	19
10.2	Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Maggiore Rilevanza	20
11.	PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERE-QUADRO.....	20
11.1	Procedure approvative	20
11.2	Informativa.....	21
12.	CASI DI ESCLUSIONE PARZIALE O INTEGRALE DELL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DELIBERATIVE.....	21
12.1	OPC di Importo Esiguo.....	21
12.2	OPC Ordinarie.....	22
12.3	OPC con Società Controllate, tra Società Controllate o con Società Collegate	22
12.4	OPC concluse sulla base di istruzioni di Banca d'Italia	23
12.5	Piani di compensi	23
13.	OPC CONCLUSE IN CASO D'URGENZA	23
13.1	Procedure approvative	23
13.2	Informativa.....	24
14.	OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CHE COMPORTANO ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO.....	24
14.1	Limiti prudenziali alle Attività di Rischio.....	24
14.2	Casi di superamento	24
14.3	Informativa ai fini del rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio...	24
15.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	25
15.1	Entrata in vigore e conseguenti abrogazioni.....	25

1. QUADRO NORMATIVO E OGGETTO DELLE PROCEDURE

1.1. Normativa di riferimento

Le presenti procedure di Carifano S.p.A. (“**Carifano**”, la “**Banca**” o la “**Società**”), società del Gruppo bancario Credito Valtellinese (“**Gruppo Creval**” o il “**Gruppo**”), relative alle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (le “**Procedure con Parti Correlate e Soggetti Connessi Carifano**” o “**Procedure Carifano OPC Bankit**”) sono adottate ai sensi del titolo V, Capitolo 5 delle Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, come modificata a seguito dell’aggiornamento n. 9 del 12 dicembre 2011) in materia di Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (di seguito, la “**Disciplina Soggetti Collegati Bankit**”).

Le Procedure Carifano OPC Bankit sono formalizzate tenendo altresì conto degli indirizzi forniti dal Credito Valtellinese S.c., nell’ambito delle sue funzioni di società capogruppo del Gruppo Creval (la “**Capogruppo**”).

1.2. Oggetto delle Procedure Carifano OPC Bankit

Le Procedure Carifano OPC Bankit stabiliscono, in conformità ai principi dettati dalle Discipline OPC, i procedimenti e le regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e soggetti connessi realizzate da Carifano direttamente o per il tramite di sue società controllate. Le Procedure Carifano OPC Bankit definiscono altresì i casi, i criteri, le condizioni e le circostanze nei quali, fermi gli adempimenti comunque richiesti, è consentita l’esclusione parziale o integrale dell’applicazione delle Procedure Carifano OPC Bankit stesse.

Le Procedure Carifano OPC Bankit recepiscono inoltre le disposizioni in materia di assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati ai sensi della Disciplina Soggetti Collegati Bankit.

2. DEFINIZIONI

2.1 Definizioni delle Procedure Carifano OPC Bankit

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altre parti delle Procedure Carifano OPC Bankit e negli allegati alle medesime procedure, i termini e le espressioni utilizzati con la lettera maiuscola hanno il significato indicato nel presente articolo.

“Parte Correlata”

I soggetti che, in virtù delle relazioni intrattenute con Carifano, con la Capogruppo, oppure con un’altra banca o un intermediario vigilato appartenenti al Gruppo Creval, siano:

- (a) L’esponente aziendale;
- (b) il partecipante;

- (c) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- (d) una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Banca o una società del Gruppo Creval è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza Notevole;
- (e) una joint venture partecipata da Carifano;
- (f) un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di Carifano, o di una qualsiasi altra entità ad esso collegata.

“Soggetti Connessi”

Sono Soggetti Connessi ad una Parte Correlata:

- (a) le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, su cui una Parte Correlata esercita il Controllo o un'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (b) i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate alle lettere (b) e (c) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
- (c) gli Stretti Familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese anche costituite in forma non societaria sulle quali questi ultimi esercitano il Controllo o un'Influenza Notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

“Soggetti Collegati”

L'insieme costituito dalle Parti Correlate e dai relativi Soggetti Connessi.

Il Perimetro dei Soggetti Collegati è determinato dalla Capogruppo Credito Valtellinese per l'intero Gruppo Credito Valtellinese; le singole banche appartenenti al Gruppo Creval devono pertanto fare riferimento, a livello individuale, al medesimo elenco nell'applicazione della normativa.

“Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi” (“Operazioni con Soggetti Collegati” o anche solo “OPC”)

Le transazioni con Soggetti Collegati che comportano assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Soggetti Collegati, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Soggetti Collegati;

- (b) ogni decisione, fermi i casi di esclusione di cui all'art. 12 Procedure Carifano OPC Bankit, relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, agli Esponenti Aziendali.

Sono altresì incluse le operazioni con Soggetti Collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali.

Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto e le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.

“OPC di Maggiore Rilevanza”

Le Operazioni con Soggetti Collegati individuate sulla base dei criteri definiti nell'Allegato A.

“OPC di Importo Esiguo”

Operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore risulti inferiore alle soglie previste dall'Allegato B.

“OPC di Minore Rilevanza”

Operazioni con Soggetti Collegati diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo.

“OPC Ordinarie”

Operazioni con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza, che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

- (a) rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
- (b) siano:
- (i) concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti diverse dai Soggetti Collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio,
 - (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, o
 - (iii) praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Le linee guida per l'individuazione delle OPC Ordinarie sono riportate nell'Allegato C.

“OPC 136 TUB”

Operazioni con Soggetti Collegati alle quali si applichi anche la normativa prevista dall'art. 136 TUB.

“Amministratori Indipendenti”

Gli amministratori di Carifano indipendenti in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale della Banca.

“Amministratori Indipendenti non Collegati”

Amministratori Indipendenti di Carifano che non siano controparti nell'operazione da porre in essere, né Soggetto Collegato della controparte, né abbiano interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 cod. civ.. Ai fini della presente definizione, nell'ambito delle operazioni con società appartenenti al Gruppo Creval, non rileva come rapporto di collegamento con la controparte la qualifica di Esponente Aziendale della Banca.

“Amministratori Non Esecutivi non Collegati”

Amministratori Non Esecutivi di Carifano che non siano controparti nell'operazione, né Soggetto Collegato della controparte, né abbiano interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 cod. civ.. Ai fini della presente definizione, nell'ambito delle operazioni con società appartenenti al Gruppo Creval, non rileva come rapporto di collegamento con la controparte la qualifica di Esponente Aziendale della Banca.

“Delibera-Quadro”

Delibera relativa ad una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Soggetti Collegati.

“Regolamento Consob OPC”

Regolamento Operazioni con Parti Correlate emanato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, in attuazione dell'art. 2391-bis cod. civ., e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.

“Responsabile dell'Operazione”

La funzione di sede centrale / direzione generale competente a decidere e istruire un'operazione della Banca.

“Servizio Normative Societarie”

Il Servizio Normative Societarie di Credito Valtellinese S.c., che fornisce servizi di coordinamento ed indirizzo delle fasi centrali dei processi di produzione amministrativa e gestionale delle Operazioni con Soggetti Collegati.

“TUB”

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e modificazioni.

“TUF”

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive integrazioni e modificazioni.

2.2 Definizioni funzionali a quelle di Soggetti Collegati e di Operazioni con Soggetti Collegati tratte dalle Discipline OPC

Ai fini delle definizioni di Soggetti Collegati e di Operazioni con Soggetti Collegati, le espressioni qui di seguito elencate hanno il significato riportato nel presente articolo.

“Affini”

I parenti del coniuge fino al secondo grado, identificabili ai sensi degli art. 74 e ss. cod. civ., diversi dagli Stretti Familiari.

“Attività di Rischio”

Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione di rischi da parte di Banca d'Italia.

“Controllo”

La definizione di controllo dettata dall'articolo 23 TUB. Rientrano nella nozione di controllo, inoltre, le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su una attività economica. In tale ultimo caso, si considerano controllanti:

- (a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- (b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il Controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di Società Controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

“Esponenti Aziendali”

I soggetti della Società, o di una banca o di un intermediario vigilato del Gruppo Creval che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. La definizione comprende gli amministratori (esecutivi o meno), i sindaci, il Direttore Generale, il Condirettore Generale e i Vice Direttori Generali.

“Influenza Notevole”

Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o tramite accordi.

L'Influenza Notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, o al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in

mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una Influenza Notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (a) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- (b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto. Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate;
- (c) l'esistenza di OPC di Maggiore Rilevanza, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'Influenza Notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di Società Controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a Influenza Notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole.

“Intermediari Vigilati”

Le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo tenuto da Banca d'Italia, gli Istituti di pagamento, che fanno parte del Gruppo Creval e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato di Gruppo.

“Partecipante”

I soggetti titolari di partecipazioni nel capitale sociale per le quali è prevista l'autorizzazione di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.

“Società Collegata”

Un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo.

“Società Controllata”

Un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, sottoposta a Controllo da parte di un'altra entità.

“Stretti Familiari”

I parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente di una Parte Correlata, nonché i figli e i soggetti a carico del coniuge o del convivente. Sono altresì inclusi quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE**3.1 Operazioni con Soggetti Collegati alle quali si applicano le Procedure Carifano OPC Bankit**

Le regole stabilite dalle Procedure Carifano OPC Bankit si applicano *(i)* alle OPC realizzate direttamente dalla Banca nonché *(ii)* alle OPC realizzate dalle Società Controllate nei termini previsti dal successivo punto 3.3.

3.2 Operazioni con Soggetti Collegati realizzate direttamente dalla Banca

Alle OPC realizzate direttamente dalla Banca si applicano, a seconda del tipo di OPC e della relativa competenza, le disposizioni procedurali di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

3.3 Operazioni con Soggetti Collegati realizzate da Società Controllate

3.3.1 Qualora Carifano, per scelta autonoma o per disposizione di legge, esamini o approvi una OPC da realizzarsi per il tramite di una Società Controllata, tale OPC dovrà essere sottoposta alla procedura deliberativa prevista dall'art. 7 per le OPC di Minore Rilevanza, ferme in ogni caso le ipotesi di esclusione ed esenzione di cui agli artt. 12 e 13.

3.3.2 Nell'ipotesi prevista dal precedente punto 3.3.1, se *(i)* la Società Controllata che deve realizzare l'OPC è soggetta al Regolamento Consob OPC e/o alla Disciplina Soggetti Collegati Bankit e *(ii)* la controparte dell'OPC è un Soggetto Collegato, entrambe le società applicano le rispettive procedure previste per l'approvazione di tale operazione.

3.3.3 Ai fini del presente punto 3.3:

- (a) l'approvazione o l'esame preventivo non debbono necessariamente avvenire con deliberazione espressa, ma è sufficiente che un Esponente Aziendale del Carifano esamini o approvi le operazioni in forza delle deleghe conferitegli;
- (b) per “esame” si intende non già la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione dell'operazione che possa condurre a un

intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata.

4. MODALITÀ DI ADOZIONE E MODIFICA DELLE PROCEDURE CARIFANO OPC BANKIT

Le Procedure Carifano OPC Bankit e le eventuali modifiche successive sono adottate, secondo le disposizioni di cui al par 2, Sez. III, Disciplina Soggetti Collegati Bankit. Le Procedure Carifano OPC Bankit e le relative modifiche sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previ analitici e motivati pareri favorevoli sulla complessiva idoneità delle stesse a conseguire gli obiettivi delle Disciplina Soggetti Collegati Bankit espressi (i) da un comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti della Società e (ii) dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, con una cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione delle Procedure Carifano OPC Bankit tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia dimostrata dalle Procedure Carifano OPC Bankit nella prassi applicativa.

5. PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPC

5.1 Individuazione dei Soggetti Collegati di Carifano

5.1.1 La Banca è dotata di apposite applicazioni procedurali per la raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei Soggetti Collegati. Tali applicazioni procedurali prevedono che le Parti Correlate della Banca, in virtù dell'obbligo di cui al par. 2, Sez. V, Disciplina Soggetti Collegati Bankit, forniscano al medesimo Carifano le informazioni che le riguardano, necessarie al fine di consentire l'identificazione e il censimento dei Soggetti Connessi, nonché degli eventuali Affini. L'aggiornamento di tali informazioni interviene con cadenza almeno semestrale, fermo restando che in caso di modifiche o variazioni ai dati forniti deve essere data immediata comunicazione alla Banca.

5.1.2 Carifano trasferisce i dati così raccolti alla Capogruppo, la quale redige ed aggiorna l'elenco dei Soggetti Collegati per l'intero Gruppo Creval (la "**Banca Dati Soggetti Collegati di Gruppo**") in modo da consentire la corretta applicazione delle regole procedurali ed informative stabilite dalle Procedure Carifano OPC Bankit, nonché l'adempimento degli obblighi normativi e regolamentari di natura informativa e contabile relativi alle OPC, anche con riguardo alle OPC poste in essere dalle sue Società Controllate. La Banca censisce anche gli Affini di una Parte Correlata e tiene le relative informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

5.2 Individuazione preventiva delle OPC

5.2.1 La Banca è altresì dotata di apposite applicazioni procedurali, anche basate su sistemi informatizzati, volte a consentire la preventiva individuazione delle OPC prima che queste siano decise e realizzate da ciascun Responsabile dell'Operazione, ferme le ipotesi di esclusione di cui agli artt. 12 e 13 delle Procedure Carifano OPC Bankit, nonché finalizzate a tenere monitorato il rischio di superamento dei limiti alle Attività di Rischio di cui al successivo art. 14.

5.2.2 Il Responsabile dell'Operazione, prima di approvare il compimento di qualsiasi operazione, verifica, attraverso la consultazione, a seconda dei casi e del tipo di operazione, informatizzata o manuale della Banca Dati Soggetti Collegati di Gruppo, se la controparte dell'operazione da porre in essere è un Soggetto Collegato.

5.2.3 Qualora il Responsabile dell'Operazione riscontri che la controparte dell'operazione in questione è un Soggetto Collegato, si astiene dall'approvazione della medesima e la segnala immediatamente al Servizio Normative Societarie.

5.2.4 Il Servizio Normative Societarie segnala l'operazione alla funzione aziendale preposta a verificare che il compimento della stessa non comporti il superamento dei limiti prudenziali, calcolati su base individuale e consolidata, all'assunzione di Attività di Rischio ai sensi del successivo art. 14.

5.2.5 Qualora la competente funzione aziendale confermi che i limiti all'assunzione di Attività di Rischio di cui all'art. 14 siano rispettati, il Servizio Normative Societarie, sulla base di quanto previsto dalle presenti Procedure e con l'ausilio di eventuali applicazioni procedurali appositamente predisposte, stabilisce la disciplina applicabile all'OPC oggetto di esame segnalata dal Responsabile dell'Operazione e si occupa di assistere gli organi competenti a valutare e deliberare l'approvazione dell'OPC.

5.2.6 Il Servizio Normative Societarie e il Responsabile dell'Operazione raccolgono dati ed informazioni complete ed adeguate sull'OPC in questione in modo da fornire con congruo anticipo, e comunque entro i due giorni non festivi precedenti la prima riunione utile, i flussi informativi previsti dalle Procedure Carifano OPC Bankit agli organi chiamati ad approvare l'operazione e ad esprimere i prescritti pareri.

6. COMITATO OPC, COMITATO OPC MINORE RILEVANZA E AMMINISTRATORI INDIPENDENTI OPC

6.1 Competenza del Comitato OPC, del Comitato OPC Minore Rilevanza e degli Amministratori Indipendenti OPC

6.1.1 All'interno del Consiglio di Amministrazione è costituito un apposito comitato, composto da tre Amministratori Indipendenti, competente a svolgere le funzioni e le attività in materia di Operazioni con Soggetti Collegati come descritte nelle Procedure Carifano OPC Bankit, sia per le OPC di Minore Rilevanza che per le OPC di Maggiore Rilevanza (il

“Comitato OPC”).

6.1.2 Qualora non fossero nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione almeno tre Amministratori Indipendenti, le funzioni e le attività in materia di OPC sono svolte rispettivamente, (i) per le OPC di Minore Rilevanza, da un comitato, appositamente costituito, composto dai due Amministratori Indipendenti e un amministratore non esecutivo (il “**Comitato OPC Minore Rilevanza**”), e (ii) per le OPC di Maggiore Rilevanza, dagli Amministratori Indipendenti nominati nel Consiglio di Amministrazione (gli “**Amministratori Indipendenti OPC**”).

6.2 Pareri del Comitato OPC, del Comitato OPC Minore Rilevanza e degli Amministratori Indipendenti OPC

6.2.1 In occasione della formulazione dei motivati pareri previsti dalle Procedure Carifano OPC Bankit, il Comitato OPC (o, nei casi di cui al punto 6.1.2, il Comitato OPC Minore Rilevanza o gli Amministratori Indipendenti OPC), fermo quanto previsto dai punti 6.2.4 e 6.2.5, esprimono un parere “favorevole” o “non favorevole” sull’interesse della Banca al compimento dell’OPC, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2.2 Il parere del Comitato OPC e del Comitato OPC Minore Rilevanza può essere anche espressione della maggioranza, purché indichi (i) il nome del componente del Comitato OPC o del Comitato OPC Minore Rilevanza il cui avviso si sia ritenuto di non condividere, (ii) le ragioni per cui tale componente ha manifestato avviso divergente rispetto agli altri componenti del Comitato OPC o del Comitato OPC Minore Rilevanza e (iii) i motivi per i quali gli altri componenti del Comitato OPC o del Comitato OPC Minore Rilevanza hanno ritenuto di non condividere tale posizione. Il parere degli Amministratori Indipendenti OPC, invece, è espresso dagli stessi in via congiunta.

6.2.3 Al fine di poter qualificare il parere come “favorevole” è altresì necessario che esso manifesti l’integrale condivisione dell’Operazione con Soggetto Collegato da parte del Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, del Comitato OPC Minore Rilevanza o degli Amministratori Indipendenti OPC. Pertanto l’espressione di un giudizio negativo anche solo su un singolo aspetto, in assenza di diversa indicazione nel medesimo parere, è idonea a qualificare il parere come “non favorevole” comportando gli effetti giuridici che da esso ne derivano.

6.2.4 Qualora il parere sia definito come “favorevole” e, pertanto, consenta la conclusione dell’OPC nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, il Comitato OPC, il Comitato OPC Minore Rilevanza e gli Amministratori Indipendenti OPC sono tenuti a fornire indicazioni delle ragioni per le quali ritengano che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull’interesse della società al compimento dell’OPC, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2.5 Il Comitato OPC, il Comitato OPC Minore Rilevanza o gli Amministratori Indipendenti OPC possono, in ogni caso, esprimere un parere “favorevole” sotto la condizione che l’OPC sia conclusa o eseguita nel

rispetto di una o più indicazioni contenute nel parere stesso (il “**Parere Condizionato**”). In tale caso, fermo quanto previsto dai punti 7.3, 7.4 e 8.2, 8.4 e 8.5, al fine di poter considerare il Parere Condizionato come favorevole e di farne discendere i relativi effetti giuridici, le condizioni poste devono essere effettivamente rispettate e l’evidenza del rispetto delle indicazioni formulate dal Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, dal Comitato OPC Minore Rilevanza o dagli Amministratori Indipendenti OPC deve essere fornita nell’informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’esecuzione delle OPC.

6.3 Ricorso ad esperti indipendenti

6.3.1 Il Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, il Comitato OPC Minore Rilevanza o gli Amministratori Indipendenti OPC, al fine di esprimere il parere di cui al precedente punto 6.2, possono farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

6.3.2 Il Comitato OPC o il Comitato OPC Minore Rilevanza o gli Amministratori Indipendenti OPC sono tenuti a valutare l’indipendenza degli esperti chiamati rispettivamente ad assisterli e a precisare le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti, nonché a indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la Banca, (ii) i soggetti che controllano la Banca, le società controllate dalla Banca o soggette a comune controllo con quest’ultima e (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii). Dovranno, inoltre, indicare le motivazioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali o finanziarie siano state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull’indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.

6.3.3 Il Comitato OPC, il Comitato OPC Minore Rilevanza e gli Amministratori Indipendenti OPC possono indicare, quali esperti indipendenti da cui farsi assistere, i medesimi esperti indipendenti che la società nominerà per il compimento dell’operazione, purché l’incarico preveda espressamente che l’esperto assista anche specificamente il Comitato OPC o il Comitato OPC Minore Rilevanza o gli Amministratori Indipendenti OPC nello svolgimento dei relativi compiti.

6.4 Limiti di spesa per il ricorso ad esperti indipendenti

6.4.1 Con riferimento al ricorso agli esperti indipendenti di cui al precedente punto 6.3.3, il Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, il Comitato OPC Minore Rilevanza o gli Amministratori Indipendenti OPC possono farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, disponendo a tal fine di un ammontare massimo pari a:

- (a) un importo, anche tenuto conto del valore dell’operazione, sino ad un massimo di Euro 50.000,00 per le OPC di controvalore fino a Euro 10.000.000,00, con proposte di almeno tre esperti indipendenti;
- (b) un importo, anche tenuto conto del valore dell’operazione, sino ad un massimo di Euro 100.000,00 per le OPC di controvalore superiore a Euro 10.000.000,00, con proposte di almeno tre esperti indipendenti;

- (c) un importo, anche tenuto conto del valore dell'operazione, sino ad un massimo di Euro 100.000,00 per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni per incorporazione o scissioni in senso stretto non proporzionale e aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione) con proposte di almeno tre esperti indipendenti.

In ogni caso, il Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, del Comitato OPC Minore Rilevanza o gli Amministratori Indipendenti OPC sono tenuti a comunicare preventivamente al Consiglio di Amministrazione il costo e il nominativo dell'Esperto Indipendente di cui intendono avvalersi.

6.5 Presidi per i casi in cui non vi siano sufficienti Amministratori Indipendenti non Collegati

6.5.1 Qualora il Comitato OPC non possa costituirsi validamente stante la mancanza di tre Amministratori Indipendenti non Collegati, il parere previsto dalle Procedure Carifano OPC Bankit è espresso, se presenti, da due soli Amministratori Indipendenti non Collegati componenti del Comitato OPC, i quali si dovranno esprimere all'unanimità.

6.5.2 Qualora nel Comitato OPC non vi siano due Amministratori Indipendenti non Collegati, il parere è espresso dal residuo Amministratore Indipendente non Collegato facente parte del Comitato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Collegio Sindacale al quale si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste per il Comitato OPC dalle Procedure Carifano OPC Bankit.

6.5.3 Nel caso previsto dal punto 6.1.2, qualora il Comitato OPC Minore Rilevanza non possa costituirsi validamente, in quanto non vi sia l'Amministratore Non Esecutivo non Collegato componente il Comitato, il parere previsto dalle Procedure Carifano OPC Bankit è espresso dai due Amministratori Indipendenti non Collegati componenti del Comitato OPC Minore Rilevanza, i quali si dovranno esprimere all'unanimità.

6.5.4 Nel caso previsto dal punto 6.1.2, qualora non vi siano due Amministratori Indipendenti non Collegati nel Comitato OPC Minore Rilevanza o tra gli Amministratori Indipendenti OPC, il parere è espresso dal residuo Amministratore Indipendente non Collegato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Collegio Sindacale al quale si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste per il Comitato OPC dalle Procedure Carifano OPC Bankit.

6.5.4 Nel caso di cui ai precedenti punti 6.5.2 e 6.5.4 che precede, qualora i componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse nell'operazione, per conto proprio o di terzi, sono tenuti a darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

7. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI MINORE RILEVANZA

7.1 Parere preventivo del Comitato OPC o del Comitato OPC Minore Rilevanza

L'approvazione di una OPC di Minore Rilevanza, necessita del preventivo

motivato parere non vincolante del Comitato OPC (o, nei casi di cui al punto 6.1.2, il Comitato OPC Minore Rilevanza) sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione con Soggetto Collegato, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni. Resta ferma l'ordinaria competenza prevista per l'approvazione dell'operazione.

7.2 Flussi informativi

7.2.1 All'organo competente a deliberare sull'OPC e al Comitato OPC (o, nei casi di cui al punto 6.1.2, al Comitato OPC Minore Rilevanza), in vista dell'espressione del parere di cui al punto 7.1 che precede, devono essere fornite con congruo anticipo, e comunque entro i due giorni non festivi precedenti la prima riunione utile, informazioni complete e adeguate sull'OPC in questione.

7.2.2 Fermo restando quanto previsto al punto 12.2, qualora nelle informazioni di cui al punto 7.2.1 che precede venga dichiarato che l'operazione viene effettuata a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

7.3 Motivazione delle deliberazioni

Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione delle OPC recano adeguata motivazione in merito:

- (a) all'interesse della Banca al compimento dell'OPC nonché all'opportunità, alla convenienza, anche economica, e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- (b) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere non favorevole o di Parere Condizionato da parte del Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, del Comitato OPC Minore Rilevanza, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato OPC o dal Comitato OPC Minore Rilevanza.

7.4 Informativa

7.4.1 L'organo deliberante, per il tramite del Servizio Normative Societarie, fornisce al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle OPC di Minore Rilevanza concluse, sulle loro principali caratteristiche e sull'esecuzione delle stesse.

7.4.2 Le OPC di Minore Rilevanza sulle quali il Comitato OPC o il Comitato OPC Minore Rilevanza hanno espresso parere non favorevole o Parere Condizionato sono singolarmente comunicate, non appena deliberate, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

8. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

8.1 Competenza

Competente a deliberare l'approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza è il Consiglio di Amministrazione.

8.2 Pareri preventivi del Comitato OPC o degli Amministratori Indipendenti OPC e del Collegio Sindacale

8.2.1 Il Consiglio di Amministrazione approva l'OPC di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, degli Amministratori Indipendenti OPC sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

8.2.2 Qualora, in occasione di un'OPC di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, gli Amministratori Indipendenti OPC rilascino un parere non favorevole o un Parere Condizionato, il Collegio Sindacale è chiamato ad esprimere un ulteriore parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'OPC, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. In tale circostanza al Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai punti 6.2, 6.3, 6.5 e 8.3.2.

8.3 Fase delle trattative, fase istruttoria e flussi informativi

8.3.1 Il Comitato OPC oppure, nei casi di cui al punto 6.1.2, gli Amministratori Indipendenti OPC (o uno o più dei componenti dagli stessi delegati), ricevono, nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, un flusso informativo completo e tempestivo e possono richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

8.3.2 Al Consiglio di Amministrazione e al Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, agli Amministratori Indipendenti OPC devono essere fornite con congruo anticipo, e comunque entro i due giorni non festivi precedenti la prima riunione utile, informazioni complete e adeguate sull'OPC in questione. Qualora le condizioni dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione dell'organo competente e del Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, degli Amministratori Indipendenti OPC chiamati ad esprimere il parere di cui al punto 8.2 deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

8.4 Motivazione delle deliberazioni

8.4.1 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relativi all'approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza recano adeguata motivazione in merito:

- (a) all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché all'opportunità, alla convenienza, anche economica, e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- (b) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

8.4.2 In caso di Parere Condizionato o di pareri non favorevoli formulati dal Comitato OPC o dagli Amministratori Indipendenti OPC o dal Collegio Sindacale, la delibera fornisce puntuale riscontro delle osservazioni formulate, nonché analitica motivazione delle ragioni per cui viene comunque assunta.

8.5 Informativa

8.5.1 Alle OPC di Maggiore rilevanza si applicano gli adempimenti informativi di cui al precedente punto 7.4, in quanto compatibili.

8.5.2 Fermo quanto previsto al precedente punto 8.2.2, le OPC compiute in presenza di pareri non favorevoli o con rilievi del Comitato OPC o degli Amministratori Indipendenti OPC e/o del Collegio Sindacale e/o in presenza di un Parere Condizionato sono portate almeno annualmente a conoscenza dell'Assemblea.

9. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC 136 TUB

9.1 Deroga alle disposizioni in tema di pareri del Comitato OPC del Comitato OPC Minore Rilevanza o degli Amministratori Indipendenti OPC

Le operazioni concluse con Parti Correlate e/o Soggetti Collegati rientranti anche nel perimetro di applicazione dell'art. 136 TUB non richiedono un parere preventivo del Comitato OPC e non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dalle presenti Procedure ai precedenti artt. 7 e 8.

Per queste fattispecie di operazioni si applicano le disposizioni procedurali previste ai punti 9.2 e 9.3 seguenti.

9.2 Fase delle trattative, fase istruttoria e flussi informativi

9.2.1 Al Consiglio di Amministrazione e al Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, al Comitato OPC Minore Rilevanza o agli Amministratori Indipendenti OPC devono essere fornite con congruo anticipo, e comunque entro i due giorni non festivi precedenti la prima riunione utile, informazioni complete e adeguate sull'OPC 136 TUB in questione. Al Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, al Comitato OPC Minore Rilevanza o agli Amministratori Indipendenti OPC è altresì riconosciuta la facoltà di farsi assistere da esperti indipendenti in conformità con quanto previsto dai precedenti punti 6.3 e 6.4. Qualora le condizioni dell'OPC siano definite

equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione dell'organo competente e del Comitato OPC o del Comitato OPC Minore Rilevanza o degli Amministratori Indipendenti OPC deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

9.2.2 In occasione di OPC 136 TUB di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC o il Comitato OPC Minore Rilevanza o gli Amministratori Indipendenti OPC (o uno o più dei componenti dagli stessi delegati) ricevono, nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, un flusso informativo completo e tempestivo dal Servizio Normative Societarie e possono richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

9.3 Motivazione delle deliberazioni

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione delle OPC 136 TUB recano adeguata motivazione in merito:

- (a) all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché all'opportunità, alla convenienza, anche economica, e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- (b) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

10. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

10.1 Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Minore Rilevanza

10.1.1 Se un'OPC di Minore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, il Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, il Comitato OPC Minore Rilevanza esprime, con riferimento alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che dovrà poi essere sottoposta all'Assemblea, un motivato parere non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.

10.1.2 Al Comitato OPC o al Comitato OPC Minore Rilevanza devono essere fornite con congruo anticipo, e comunque entro i due giorni non festivi precedenti la prima riunione utile, informazioni complete e adeguate sull'OPC in questione. Qualora le condizioni dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione del Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, del Comitato OPC Minore Rilevanza deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

10.2 Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Maggiore Rilevanza

10.2.1 Se un'OPC di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, la relativa proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea è approvata previo motivato parere favorevole espresso dal Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, dagli Amministratori Indipendenti OPC sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.

10.2.2 Il Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, gli Amministratori Indipendenti OPC, o uno (o più dei loro componenti dagli stessi delegati) ricevono, nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, un flusso informativo completo e tempestivo e possono richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

10.2.3 Al Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, agli Amministratori Indipendenti OPC devono essere fornite con congruo anticipo, e comunque entro i due giorni non festivi precedenti la prima riunione utile, informazioni complete e adeguate sull'OPC in questione. Qualora le condizioni dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione del Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, degli Amministratori Indipendenti OPC deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

10.2.4 In caso di parere non favorevole del Comitato OPC o, nei casi di cui al punto 6.1.2, degli Amministratori Indipendenti OPC o di Parere Condizionato sulla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea, non si rende necessario l'ulteriore parere preventivo del Collegio Sindacale di cui al precedente punto 8.2.2.

11. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERE-QUADRO

11.1 Procedure approvative

11.1.1 Fermo il rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio, il Consiglio di Amministrazione della Banca può assumere delibere quadro per il compimento di operazioni omogenee da concludere con uno stesso Soggetto Collegato. In tal caso, in base al prevedibile controvalore massimo delle OPC, cumulativamente considerate, si applicano le regole procedurali previste rispettivamente dall'art. 7, per le OPC di Minore Rilevanza, e dall'art. 8, per le OPC di Maggiore Rilevanza.

Alle singole OPC di attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 delle Procedure Carifano OPC Bankit.

Le Delibere-Quadro:

- (a) non possono avere efficacia superiore ad un anno e si riferiscono ad OPC sufficientemente determinate;

- (b) riportano, anche ai fini del rispetto del limite individuale e consolidato alle Attività di Rischio, almeno il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

11.1.2 Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera-Quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, detta operazione non potrà essere compiuta in esecuzione della richiamata Delibera-Quadro. A tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna OPC.

11.1.3 Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare, tra l'altro, il costante rispetto del limite consolidato alle Attività di Rischio, le procedure interne prevedono il monitoraggio di ciascuna OPC posta in essere con un Soggetto Collegato in relazione al quale sia stata adottata una Delibera-Quadro. La Capogruppo cura la comunicazione alle singole componenti del Gruppo Creval circa il periodico utilizzo di tale ammontare massimo.

11.1.4 Nel caso in cui operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute da Carifano nel corso dell'esercizio con uno stesso Soggetto Collegato, non venissero eseguite in esecuzione di una Delibera-Quadro, la Banca provvederà a cumulare il loro controvalore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. In caso di superamento della soglia di maggiore rilevanza in via cumulativa all'OPC che comporta il superamento di tale soglia si applicano le disposizioni previste per le OPC di Maggiore Rilevanza.

11.2 Informativa

In caso di adozione di Delibere-Quadro ai sensi del punto 11.1, gli organi delegati, tramite il Servizio Normative Societarie, forniscono al Consiglio di Amministrazione una completa informativa almeno trimestrale sulla loro attuazione.

12. CASI DI ESCLUSIONE PARZIALE O INTEGRALE DELL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DELIBERATIVE

Coerentemente con quanto disposto dalla Disciplina Soggetti Collegati Bankit, sono di seguito indicate le tipologie di operazioni per le quali è prevista l'esenzione parziale o integrale dell'applicazione delle procedure deliberative.

12.1 OPC di Importo Esiguo

12.1.1 Fermo quanto previsto dal seguente art. 14, alle OPC di Importo Esiguo compiute con Soggetti Collegati non si applicano le Procedure Carifano OPC Bankit e la Disciplina Soggetti Collegati Bankit. Il Collegio Sindacale vigila sulle possibili elusioni della disciplina dovute a frazionamenti di operazioni che consentano di beneficiare dell'esenzione relativa alla soglia di esiguità, nonostante il valore complessivo delle operazioni stesse.

12.1.2 Le applicazioni procedurali possono stabilire che per talune categorie di operazioni non ci si avvalga dell'esclusione prevista dal punto 12.1.1 che precede.

12.2 OPC Ordinarie

12.2.1 Fermo quanto previsto dall'Allegato C, le OPC Ordinarie sono escluse dall'applicazione della Disciplina Soggetti Collegati Bankit e delle Procedure Carifano OPC Bankit. Restano in ogni caso applicabili le disposizioni di cui all'art. 14 e alla Sezione II, Disciplina Soggetti Collegati Bankit intitolata "Limiti alle Attività di Rischio".

12.2.2 Il Servizio Normative Societarie fornisce al Consiglio di Amministrazione, con frequenza quanto meno annuale, un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio sulle OPC Ordinarie, anche al fine di eventuali interventi correttivi.

12.3 OPC con Società Controllate, tra Società Controllate o con Società Collegate

12.3.1 Ferma l'informativa prevista al successivo punto 12.3.4, le operazioni compiute con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con Società Collegate sono escluse dall'applicazione delle Procedure Carifano OPC Bankit. Tale esclusione non può intervenire nel caso in cui nelle Società Controllate o Società Collegate controparti dell'operazione vi siano interessi significativi di altri Soggetti Collegati, la cui sussistenza è valutata in base ai criteri definiti ai successivi punti 12.3.2, 12.3.3 e 12.3.4..

12.3.2 Si ha un interesse significativo, rilevante ai fini del punto 12.3.1, qualora un Soggetto Collegato abbia un interesse nelle controllate o collegate coinvolte nelle OPC che, in relazione alle circostanze concrete, possa incentivare un rafforzamento patrimoniale della controllata o collegata che potrebbe non essere vantaggioso per la controllante.

12.3.3 La condivisione di uno o più consiglieri o altri Esponenti Aziendali costituisce un interesse significativo solo qualora tali soggetti beneficino di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (o comunque remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o dalle Società Collegate con le quali l'operazione è posta in essere. In tale caso la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della Società Controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell'Esponente Aziendale.

12.3.4 Se la Società Controllata o la Società Collegata è partecipata dal soggetto che Controlla la Banca si ha interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Banca. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle Società Controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione

nel Soggetto Collegato. Qualora alla partecipazione si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo. Non rappresenta di per sé un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella Società Controllata o nella Società Collegata, da parte di altre Società Controllate o Società Collegate della Banca.

12.3.5 Il Servizio Normative Societarie fornisce al Consiglio di Amministrazione, con frequenza quanto meno annuale, un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio sulle OPC con controllate, tra controllate o con collegate, anche ai fini di eventuali interventi correttivi.

12.4 OPC concluse sulla base di istruzioni di Banca d'Italia

Le disposizioni della Disciplina Soggetti Collegati Bankit e delle Procedure Carifano OPC Bankit non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Banca d'Italia.

12.5 Piani di compensi

Le disposizioni della Disciplina Soggetti Collegati Bankit e delle Procedure Carifano OPC Bankit non si applicano ai piani di compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali purché siano conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche.

13. OPC CONCLUSE IN CASO D'URGENZA

13.1 Procedure approvative

13.1.1 In caso di urgenza, le OPC che non siano di competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate e le OPC ex art. 136 TUB possono essere concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 delle Procedure Carifano OPC Bankit e si applicano le seguenti disposizioni.

13.1.2 La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

13.1.3 In caso di OPC di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale deve essere informato circa le ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione.

13.1.4 Qualora l'OPC di competenza del Consiglio di Amministrazione venga adottata dal Presidente, in via di assoluta urgenza ai sensi dell'art. 22, comma 5, dello Statuto del Carifano, si applica la disposizione di cui al precedente punto 13.1.3. In tal caso, l'informativa richiesta è fornita, oltre che al Collegio Sindacale, anche al Consiglio di Amministrazione.

13.1.5 Il Servizio Normative Societarie fornisce al Consiglio di Amministrazione, con frequenza almeno annuale, un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio sulle

OPC concluse in caso d'urgenza, anche ai fini di eventuali interventi correttivi.

13.2 Informativa

Nei casi indicati ai precedenti punti 13.1.3 e 13.1.4, ove il Collegio Sindacale, gli Amministratori Indipendenti OPC o i componenti del Comitato OPC o del Comitato OPC Minore Rilevanza, nonché, con specifico riferimento a quanto previsto nel precedente punto 13.1.4, il Consiglio di Amministrazione, non ritengano sussistente il carattere dell'urgenza, ne danno pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

14. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CHE COMPORTANO ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO

14.1 Limiti prudenziali alle Attività di Rischio

La Banca e le altre società del Gruppo Creval possono assumere Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati solo entro i limiti prudenziali individuali e consolidati stabiliti dalla Sez. II, Disciplina Soggetti Collegati Bankit. Il rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

A tal fine la Capogruppo predispone apposite applicazioni procedurali, anche basate su sistemi informatizzati, e idonei flussi informativi con i quali è data evidenza a tutte le società del Gruppo Creval dei limiti massimi entro cui è possibile assumere esposizioni verso Soggetti Collegati.

14.2 Casi di superamento

14.2.1 In caso di superamento dei predetti limiti per cause non dipendenti da volontà o colpa della Banca, il Consiglio di Amministrazione del Creval, sentito il parere del Collegio Sindacale, predispone entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite un piano di rientro. Detto piano deve essere trasmesso, entro 20 giorni dall'approvazione, alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

14.2.2 In ogni caso, qualora il superamento dei limiti riguardi una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società del Gruppo Creval, i diritti amministrativi connessi alla partecipazione sono sospesi.

14.3 Informativa ai fini del rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio

Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle Attività di Rischio, le applicazioni procedurali prevedono adeguati flussi informativi da parte della Banca e delle sue Società Controllate, sulle operazioni con Soggetti Collegati, sul limite massimo determinato per le eventuali Delibere-Quadro, nonché sul periodico utilizzo da parte delle singole componenti del Gruppo.

15. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**15.1 Entrata in vigore e conseguenti abrogazioni**

Le presenti Procedure Carifano OPC Bankit, adottate dal Consiglio di Amministrazione della Banca con delibera in data 17 dicembre 2015, entrano in vigore a far data dal 31 dicembre 2015 e, da tale data, abrogano e sostituiscono le precedenti “*Procedure relative alle Operazioni con Parti Correlate di Carifano*” adottate da Carifano il 27 giugno 2012.

ELENCO ALLEGATI

- **Allegato A**

INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

- **Allegato B**

INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI IMPORTO ESIGUO

- **Allegato C**

LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI ORDINARIE

ALLEGATO A**INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA**

1. Ai fini delle Procedure Carifano OPC Bankit, sono individuati i seguenti criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle OPC di Maggiore Rilevanza.

1.1. Le OPC in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

(a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato del Gruppo Creval pubblicato.

Se le condizioni economiche dell'OPC sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

(b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato del Gruppo Creval pubblicato; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

ALLEGATO B**INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI IMPORTO ESIGUO**

Si considerano OPC di Importo Esiguo le Operazioni concluse con parti correlate e/o soggetti collegati il cui controvalore, calcolato in base agli indici di cui all'Allegato A non superi le soglie di seguito previste a seconda del tipo di operazione:

- (a) Euro 500.000,00 per le OPC di sponsorizzazione e l'acquisto di beni e servizi, esclusi i servizi infragruppo;
- (b) il minore tra Euro 1.000.000,00 e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza consolidato per le restanti OPC.

ALLEGATO C**LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ESECUZIONE DELLE OPC ORDINARIE****1. Premesse**

Le presenti linee guida sono volte a stabilire i principi e i criteri per l'individuazione e l'esecuzione delle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, così come definite al punto 2.1 Procedure Carifano OPC Bankit.

2. Principi generali per l'individuazione delle operazioni ordinarie della Banca

2.1. Un'operazione con parti correlate e/o soggetti collegati è classificabile come "operazione ordinaria" quando è ascrivibile all'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca o dell'attività finanziaria ad essa connessa, conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* e non sia un'OPC di Maggiore Rilevanza.

2.2. Per attività operativa della Banca si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavo e delle attività di gestione diverse da quelle indicate nel secondo comma del presente punto per la Banca stessa e, in particolare, in via esemplificativa:

- (a) la raccolta e l'impiego di risorse;
- (b) in generale, la prestazione di servizi bancari;
- (c) la prestazione dei servizi di investimento così come individuati dal TUF;
- (d) l'investimento in strumenti finanziari non immobilizzati;
- (e) le altre attività, diverse da quelle precedenti, poste in essere da società del Gruppo Creval purché previste dai rispettivi statuti.

Non rientrano tra le attività operative della Banca, le seguenti attività:

- (a) l'acquisto/vendita di attivi materiali e immateriali;
- (b) l'acquisto/vendita di partecipazioni;
- (c) acquisto/vendita di rami d'azienda;
- (d) l'acquisto di beni e servizi;
- (e) la locazione di immobili.

2.3. Al fine di valutare se un'operazione rientri nell'ordinario esercizio delle attività operative della Banca devono essere presi in considerazione i seguenti elementi come di volta in volta applicabili:

- (a) l'oggetto dell'operazione. L'estraneità dell'oggetto dell'operazione alla attività tipicamente svolta della Banca costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- (b) la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito della Banca. La ripetizione regolare di un'operazione rappresenta un indice di appartenenza alla attività ordinaria;
- (c) la dimensione dell'operazione. Operazioni che abbiano dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Banca possono evidenziare un indice di anomalia;

- (d) i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo. Eventuali clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà;
- (e) la natura anomala della controparte. Le operazioni effettuate con controparti che presentano caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta possono presentare anch'esse un indice di anomalia.

La rilevanza degli elementi sopra indicati dovrà essere valutata prestando attenzione al momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione, in particolare nei casi di prossimità di chiusura di periodi di riferimento di relazioni finanziarie della Banca o del Soggetto Collegato.

3. Criterio generale di identificazione delle OPC Ordinarie per le attività svolte dalla Rete Commerciale

Ai fini dell'applicazione delle Procedure Carifano OPC Bankit si considerano sempre "operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*" e, dunque, OPC Ordinarie, come definite al punto 2.1 Procedure Carifano OPC Bankit, tutte le operazioni che vengano decise ed eseguite a livello di Dipendenza/Direzione Territoriale (la "**Rete Commerciale**"). Tali operazioni, infatti, rientrano tra le operazioni tipiche bancarie le cui condizioni (valori "*standard*") sono determinate in via preventiva e puntuale, attraverso procedure e/o condizioni predefinite, applicabili indistintamente a tutta la clientela.

4. Criteri di valutazione delle "condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*" per le operazioni diverse da quelle decise ed eseguite a livello di Rete Commerciale

Le operazioni che rientrano nell'attività operativa della Banca (cfr. paragrafo 2.2) ma che non rientrano tra quelle disciplinate nel precedente paragrafo 3 del presente Allegato, per essere considerate effettuate a "condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*" sono sottoposte a specifiche analisi svolte dalla Banca e disciplinate nelle procedure interne, tenendo conto degli indici elencati nel paragrafo 2.3 del presente Allegato nonché delle specificità e delle caratteristiche dell'operazione (ad esempio in termini di *pricing* e condizioni contrattuali) e della controparte (ad esempio in termini di settore economico e dimensioni), anche con riferimento alla generale operatività della Banca.

5. Contenuto delle delibere

Le OPC Ordinarie, diverse da quelle adottate a livello di Rete Commerciale, sono assunte, indipendentemente dall'organo/funzione competente ad assumerle, con delibere che indichino i criteri applicati per la determinazione di tale qualificazione e contengano elementi che la comprovino.

6. Informativa

In conformità a quanto previsto al punto 12.2.2, il Servizio Normative Societarie fornisce al Consiglio di Amministrazione, con frequenza almeno annuale, un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio sulle OPC Ordinarie, anche ai fini di eventuali interventi correttivi.